

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 55 del 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 30 - trenta - del mese giugno alle ore 15:44 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'appello risultano i Signori:

MEONI LUCIANO	SINDACO	*
MATTONI NICOLA	Consigliere	*
GHEZZI LUCA	Consigliere	*
TURCHETTI SANTINO	Consigliere	*
LUPETTI LUCIA	Consigliere	*
DEL TREGGIA ARIANNA	Consigliere	*
FORCONI MARIA ISOLINA	Consigliere	*
FANICCHI FRANCESCO	Consigliere	-
BALDETTI GIOVANNI	Consigliere	*
CARINI NICOLA (presente in videoconferenza)	Consigliere	*
MILANI ALBERTO	Consigliere	*
BERNARDINI ANDREA	Consigliere	*
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	-
CAVALLUCCI DIEGO	Consigliere	*
STANGANINI MARICA	Consigliere	*
CAVALLI GINO	Consigliere	*
CALZOLARI RACHELE	Consigliere	*

Presiede **Il Vice Presidente del Consiglio Forconi M.Isolina**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario Comunale, Dott. Dottori Roberto**

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione unificata sui punti n. 8, n. 9 e sul presente punto n. 10 dell'Ordine del Giorno della odierna seduta, sviluppatasi come si evidenzia nella propria precedente deliberazione n. 53 in data odierna ed acquisita integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57-comma 8 – del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale, con la precisazione che quanto ivi riportato costituisce, grazie al rinvio appena disposto, una mera sintesi;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- **TARI (tassa sui rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

RIMARCATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

PRESO ATTO che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, ha previsto il differimento dei

termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha

assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Cortona è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RAMMENTATO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

RAMMENTATO ancora che il Comune di Cortona, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 31.07.2020 si è avvalso delle disposizioni della citata norma, in base al quale i Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della L. 27/12/2013, n. 147, hanno potuto approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) entro il 31/12/2020, con ripartizione in tre anni, a decorrere dall'anno 2021, dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 e utilizzati provvisoriamente per l'anno 2020;

PRESO ATTO che determinazioni del Direttore Generale dell'Autorità Ato Toscana Sud n. 156/2020 e 196/2020 si è dato atto del complesso procedimento che ha portato alla validazione de PEF 2020 del Comune di Cortona, successivamente trasmetto ad ARERA per l'approvazione definitiva;

DATO ATTO che l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha avviato, nei primi mesi del corrente anno, il procedimento per la formazione del PEF 2021;

CONSIDERATO che, durante la fase di formazione del nuovo PEF, l'Autorità di ambito ha avviato un confronto con le amministrazioni comunale in ordine al trattamento del conguaglio di cui all'art. 107 del DL 18/2020 tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;

RICORDATO in proposito che con nota del Direttore Generale prot. n. 3227 del 19.5.2021, l'Autorità comunicava al Comune di Cortona che l'ammontare del citato conguaglio risultava pari ad € 145.142 (di cui € 129.190 facenti riferimento al corrispettivo d'ambito 2020 dovuto al gestore del servizio rifiuti SEI Toscana srl). Nella citata nota e nella successiva del 31.5.2021, l'Autorità individuava, come soluzione raccomandata per la copertura finanziaria del richiamato importo, l'utilizzo del fondo connesso all'emergenza Covid-19 per le funzioni fondamentali dell'anno 2020 (cd "Fondone) nei limiti di capienza di quest'ultimo, al fine di evitare di caricare i PEF del triennio 2021 – 2023;

ATTESO che si ritiene opportuno per il Comune di Cortona utilizzare, per la parte ancora non sfruttata, l'importo del "Fondone 2020" di 233.591,00 euro a copertura integrale del conguaglio PEF TARI 2019/2020 per 129.120,00 euro e che la differenza che residua, pari a 104.471,00 euro, da imputare in riduzione alla generalità degli utenti TARI anno 2021 mediante una pari riduzione della quota variabile del piano tariffario;

DATO ATTO che alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Sud" ha provveduto, con deliberazione della Assemblea n 16 del 17.06.2021 e con successiva determinazione del Direttore Generale n. 92/2021, a validare il PEF 2021, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Cortona

ammontante complessivamente ad € 4.462.771,00 (di cui € 2.708.921,00 per costi fissi ed € 1.753.850,00 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Arezzo del 4,70% sull'importo di cui sopra;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

VISTI i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2021 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2021;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2021;

DATO ATTO che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 02.09.2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché con la deliberazione assunta in data odierna;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2021 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

PRESO ATTO, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ancora per la prima parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune. Resta conseguentemente la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021, tenuto conto della minor quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rispetto alle domestiche;

PRESO ATTO ALTRESI' che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge, stabilendo quanto di seguito:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

ATTESO che, sebbene alla data odierna non sia stato ancora emanato il decreto di cui al comma 2 del citato art. 6 del DL 73/2021, IFEL – Fondazione ANCI ha reso noto il sistema di calcolo per la ripartizione del fondo statale a favore degli enti locali dal quale risulta che al Comune di Cortona dovrebbe essere assegnato il significativo importo di circa € 214.037;

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI

aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che, già per l'anno 2020, avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dal citato comma 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- *“Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe,....”*
- *“...., si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”. Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l'anno precedente” si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria”*

ACCERTATO che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021 stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad *“attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”*, anche *“in misura superiore alle risorse assegnate”*, evitando *“in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”*, e così pertanto indicando espressamente agli enti locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 28 quater del Regolamento della TARI introdotto con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna che dispone quanto di seguito:

Per il solo anno 2021, in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione della quota variabile del tributo pari al 40% per le categorie nn. 1, 3, 6, 18, 19, 21, 27 bis, pari al 65% per le categorie nn. 13, 15, 16, 17, 22 bis, 23, 24 e 27, e pari al 100% per le categorie nn. 1 bis, 2, 4, 7, 8, 8 bis, 22 e 30. Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dal presente regolamento. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma le utenze classificate nelle categorie nn. 4 bis, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 25, 26, 28 e 29.“

RICHIAMATE integralmente le argomentazioni che hanno indotto il Consiglio Comunale ad introdurre tale norma regolamentare e ritenuto conseguentemente di dover introdurre uno schema agevolativo improntato ai seguenti principi generali:

- progressività nel riconoscimento di percentuali di riduzione in relazione al livello di “effetto dannoso” prodotto dal contesto epidemiologico sulle attività economiche;

- collegamento dell'abbattimento alla rilevanza, in termini temporali, dei provvedimenti statali e regionali di limitazione all'esercizio dell'attività economica ed in subordine agli effetti indiretti prodotti sull'intero tessuto economico e sociale derivanti dai predetti provvedimenti
- riferimento a tutte le utenze non domestiche ricomprese all'interno di una categoria TARI, come definita dal DPR n. 158/1999, per quanto attiene a ciascun livello di agevolazione sul totale del tributo dovuto per l'anno 2021;
- semplicità di applicazione sia a favore dei contribuenti beneficiari che della struttura comunale chiamata all'attuazione del percorso operativo disponendo la possibilità di applicazione d'ufficio delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche al ricorrere della ricomprensione di queste ultime nelle categorie, tra quelle di cui al DPR 158/1999, da agevolare in base alle determinazioni assunte con il presente atto e dalla disciplina del regolamento comunale della TARI;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano **le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva**, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, **entro il 30 giugno 2021**..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge

28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo” e che, per effetto del Decreto n. 15 del 22.1.2020 del Presidente della Provincia di Arezzo, è confermata anche per l'anno 2021 l'aliquota del citato tributo nella misura del 4,70%;

RITENUTO in conclusione:

- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2021 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;
- di applicare le agevolazioni alle utenze non domestiche danneggiate dagli effetti diretti ed indiretti dei provvedimenti statali e regionali finalizzati al contrasto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanati a valere dal mese di ottobre 2020 e tuttora parzialmente in essere, in attuazione del comma 1 ter art. 20 del Regolamento della tassa sui rifiuti e delle ulteriori specificazioni contenute nella presente deliberazione;
- di finanziare le citate riduzioni facendo ricorso alle risorse presenti nel bilancio di previsione per l'annualità 2021 in attuazione del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e dei

commi 2 e 3 art. 20 del Regolamento della tassa sui rifiuti.

CONSIDERATO che l'art. 23 ter del regolamento comunale TARI – prevede una “Riduzione per raggiungimento obiettivo complessivo di raccolta differenziata” e che in sede di delibera annuale di approvazione delle tariffe e del piano economico finanziario della tassa rifiuti debba essere fissata per il medesimo anno di imposta la percentuale di raccolta differenziata obiettivo complessiva per il Comune di Cortona e il corrispondente importo della riduzione, in caso di suo raggiungimento, da riconoscere alla generalità degli utenti nel primo piano economico finanziario e tariffario successivo alla certificazione ufficiale ARRR.

RITENUTO di stabilire, ai sensi di quanto considerato nel precedente capoverso, la percentuale di raccolta differenziata obiettivo complessiva per il comune di Cortona per l'anno 2021 nel 60% e come importo corrispondente di riduzione, in caso di suo raggiungimento, da riconoscere alla generalità degli utenti nel primo piano economico finanziario e tariffario successivo alla certificazione ufficiale ARRR, in euro 40.000,00.

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24/06/2021, esprimendo parere favorevole;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del dirigente dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 134 – 4 comma- del D.L.vo 267/2000;

Con n. 10 voti favorevoli, di cui quello del Consigliere Carini espresso in videoconferenza, e n. 5 voti contrari (Bernardini, Stanganini, Cavallucci, Cavalli e Calzolari), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di determinare, per l'anno 2021 sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il piano finanziario TARI dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud prevede per l'anno 2021 un importo complessivo di 4.462.771 euro a cui va aggiunta la quota di 129.120 del conguaglio PEF TARI 2019/2020;
- 4) di dare atto che il suddetto piano finanziario e conguaglio trova la seguente copertura:
 - a) la quota di conguaglio PEF TARI 2019/2020 di 129.120 euro con parte del residuo “fondone TARI anno 2020”;
 - b) per una quota di 104.471 euro applicando la parte ulteriormente residua del “fondone TARI anno 2020” fino al suo esaurimento;
 - c) per la quota di 214.037 euro relativa alla riduzione di cui al punto 5) del presente

deliberato con il contributo statale di cui all'art. 6 del DL 73/2021;

d) per la quota di 98.876 euro mediante utilizzo di risorse proprie di bilancio;

d) per la quota residua di 4.045.387 euro con emissione di avvisi di pagamento TARI anno 2021;

- 5) di applicare per il solo anno 2021, il comma 2 dell'art. 28 quater del regolamento TARI: "in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione della quota variabile del tributo pari al 40% per le categorie nn. 1, 3, 6, 18, 19, 21, 27 bis, pari al 65% per le categorie nn. 13, 15, 16, 17, 22 bis, 23, 24 e 27, e pari al 100% per le categorie nn. 1 bis, 2, 4, 7, 8, 8 bis, 22 e 30. Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dal presente regolamento. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma le utenze classificate nelle categorie nn. 4 bis, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 25, 26, 28 e 29."
- 6) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70% ;
- 7) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dall'art. 30 del DL 41/2021, fissato al 30/06/2021, con n. 10 voti favorevoli, di cui quello del Consigliere Carini espresso in videoconferenza, e n. 5 voti contrari (Bernardini, Stanganini, Cavallucci, Cavalli e Calzolari), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Vice Presidente del Consiglio
Forconi M.Isolina**

**Il Segretario Comunale
Dott. Dottori Roberto**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n	Stot(n)	N(n)	Ps
1	335049	2755	50%
2	369458	2623	50%
3	530859	4019	50%
4	162298	1144	50%
5	46924	308	50%
6 o più	22848	142	50%
Totale	1467436	10991	

TARIFFE 2021	
Fisso €/mq	Variabile €
1,157	48,59
1,265	102,73
1,373	131,89
1,481	161,04
1,575	201,30
1,655	236,01

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

n.	Attività	Inserire	
		Stot(ap)	Ps
1	Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	21.204,00	100%
1 bis	Musei	1.128,00	200%
2	Cinematografi e teatri	870,00	100%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	38.534,00	100%
4	Campeggi, impianti sportivi	5.664,00	0%
b bis	distributori di carburante	9.438,00	0%
5	Stabilimenti balneari	0,00	100%
6	Esposizioni, autosaloni	15.824,00	100%
7	Alberghi con ristorante	8.932,00	80%
8	Alberghi senza ristorante	9.662,00	100%
8 bis	Agriturismo, cav, case per ferie ostelli	62.096,00	50%
9	Case di cura e riposo	5.120,00	0%
10	Ospedale	10.908,00	0%
11	Uffici, agenzie	23.524,00	90%
12	Banche ed istituti di eredito e studi professionali	11.413,00	100%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	41.641,00	100%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2.951,00	90%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1.741,00	100%
16	Banchi di mercato beni durevoli	1.373,00	60%
	- idem utenze giornaliere	200,00	50%
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	3.816,00	0%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	12.573,00	65%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19.263,00	10%
20	Attività produttive non ricomprese in altre categorie	34.214,00	100%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	41.034,00	100%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9.109,00	0%
	- idem utenze giornaliere	200,00	5%
22 bis	Rosticcerie	1.119,00	0%
23	Mense, birrerie, amburgherie	326,00	0%
24	Bar, caffè, pasticceria	6.474,00	0%
	- idem utenze giornaliere	200,00	0%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16.697,00	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3.862,00	0%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1.143,00	0%
27 bis	Vivai	1.012,00	0%
28	Ipermercati di generi misti	0,00	0%
29	Banchi di mercato genere alimentari	442,00	0%
	- idem utenze giornaliere	150,00	5%
30	Discoteche, night-club	886,00	0%

424.743,00

Tariffe 2021 senza rid.		Quota variabile con appl. Riduz. Art. 28 quater	Tariffe 2021
Fisso €/mq	Variab. €/mq		
1,312	0,833	0,500	1,812
0,645	0,413	0,000	0,645
0,989	0,627	0,000	0,989
1,118	0,708	0,425	1,543
1,591	1,000	0,000	1,591
0,796	0,500	0,500	1,296
1,441	0,911	0,911	2,352
1,204	0,755	0,453	1,657
3,419	2,164	0,000	3,419
2,559	1,619	0,000	2,559
2,194	1,385	0,000	2,194
1,914	1,211	1,211	3,125
1,763	1,113	1,113	2,877
3,054	1,930	1,930	4,984
1,849	1,164	1,164	3,013
2,624	1,661	0,581	3,205
2,994	1,884	1,884	4,877
1,849	1,165	0,408	2,257
2,981	1,879	0,658	3,638
4,307	2,713	0,950	5,256
2,108	1,327	0,465	2,572
1,941	1,223	0,734	2,675
1,955	1,235	0,741	2,696
1,914	1,209	1,209	3,123
1,893	1,195	0,717	2,609
9,257	5,308	0,000	9,257
13,885	13,326	0,000	13,885
5,994	3,716	1,300	7,294
6,492	3,852	1,348	7,840
5,762	3,326	1,164	6,926
8,644	9,658	3,380	12,024
3,204	2,023	2,023	5,228
3,204	2,020	2,020	5,225
9,097	5,737	2,008	11,105
3,011	1,913	1,148	4,158
3,161	1,992	1,992	5,154
7,484	4,719	4,719	12,203
12,226	10,231	10,231	22,457
1,591	1,003	0,000	1,591